



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 28/06/2021

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **2021**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 c.1 del D.Lgs. 267/2000 mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAZZA Pasquale Mario	Sindaco	X	
MEDAGLIA Teodoro	Vice Sindaco	X	
BETHAZ Claudio	Consigliere	X	
GOGLIO Damiano	Consigliere	X	
ADDIS Patrizia Maria	Consigliere	X	
BRACCO Mariangela	Consigliere	X	
OSELLO Martina	Consigliere	X	
MUSSO Alessandro	Consigliere	X	
MOROZZO Paolo	Consigliere	X	
SANTORO Rocco	Consigliere	X	
COPPO Valentina	Consigliere	X	
GARAFFA Francesco Fabio	Consigliere	X	
BARTOLI Dionigi	Consigliere	X	
Totale		13	0

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott. Sergio MAGGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **MAZZA Pasquale Mario** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art.49 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000). Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Mirco BIELLI	Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile (art.49 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000). Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Mirco BIELLI
--	--

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'assessore Patrizia Maria ADDIS;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.6.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro 1.782.633,00 (di cui Euro 997.038,00 per costi variabili e Euro 785.595,00 per costi fissi) che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Castellamonte un incremento nella misura del 1,6% del Piano Finanziario TARI 2020 e pertanto l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del predetto limite di crescita ammonta ad Euro 1.808.480,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori.

Valutato pertanto opportuno procedere alla tariffazione del tributo in misura inferiore al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 24/07/2020 con la quale il Comune di Castellamonte ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato senza tener conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 ammontante a complessivi Euro 28.480,00 in quanto detta somma, anziché essere ripartita nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 e successivi, verrà coperta con quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (vincoli da gestione fondi emergenza Covid-19 esercizio 2020) come risultante dal rendiconto 2020 approvato con propria deliberazione nr. 39 del 31/05/2021;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- per l'anno 2021 si ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 67,5% per le utenze domestiche e del 32,5% per le utenze produttive (non domestiche), con valori pertanto pressochè in linea con quelli applicati negli anni precedenti,
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) già utilizzati negli anni precedenti come dettagliatamente riportati nei prospetti allegati alla presente deliberazione, dando atto al riguardo che detti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale che alla data di redazione della proposta della presente deliberazione non risulta ancora emanato;

Ritenuto opportuno disporre che le predette riduzioni siano concesse alle utenze non domestiche soggette nell'anno 2021 alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni dell'attività nella misura

massima fino al 100% da riparametrarsi sulla base delle risorse che verranno definitivamente assegnate al Comune di Castellamonte dal Decreto attuativo di cui all'art. 6 c. 2 del D.L. 73/2021, demandando in ogni caso la puntuale definizione delle modalità di determinazione e gestione di tali riduzioni ad una successiva deliberazione della Giunta Comunale;

Ritenuto inoltre opportuno di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio ;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del cinque per cento degli incassi della TARI comunale fissata dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 4 del 15/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che lo svolgimento della presente deliberazione è stata regolarmente registrato su supporto digitale, conservato presso l'Ufficio Segreteria;

Con voti favorevoli nr. 9_, contrari nr. 0_ (__zero__) espressi in forma palese e nr. _4 astenuti (_Coppo, Garaffa, Santoro, Bartoli);

DELIBERA

Di approvare le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio;

Di stabilire che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, dovranno essere utilizzati per accordare riduzioni alle utenze non domestiche soggette nell'anno 2021 alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni dell'attività, nella misura massima fino al 100% da riparametrarsi sulle base delle risorse disponibili che verranno definitivamente assegnate al Comune di Castellamonte dal Decreto attuativo di cui all'art. 6 c. 2 del D.L. 73/2021;

Di demandare alla Giunta Comunale la puntuale definizione delle modalità di determinazione e gestione delle riduzioni di cui al punto precedente mediante deliberazione da adottarsi successivamente alla emanazione del Decreto attuativo di cui all'art. 6 c. 2 del D.L. 73/2021;

Di dare atto che verranno altresì applicate le riduzioni tariffarie contemplate nel regolamento Comunale per la TARI approvato con deliberazione consiliare n. _47_ del 28/06/2021_;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del cinque per cento degli incassi della TARI comunale fissata dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con voti favorevoli nr. _9_, contrari nr. 0__ (__zero) resi in forma palese e nr. _4__ astenuti (Coppo, Garaffa, Santoro, Bartoli);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZA Pasquale Mario

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castellamonte.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 26/07/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione

Lì 26/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28-giu-2021

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Castellamonte, li 26/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sergio MAGGIO

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Ente: **CASTELLAMONTE** Collocazione geografica: **Nord** Fascia abitanti: **oltre 5000**

Anno gestione: **2021**

Piano tariffario: **TARI**

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	1.613	180.714,20	33,07 %	112,04	0,80	1,00
Famiglie di 2 componenti	1.797	236.878,46	36,85 %	131,82	0,94	1,80
Famiglie di 3 componenti	763	109.603,40	15,64 %	143,65	1,05	2,30
Famiglie di 4 componenti	513	78.913,03	10,52 %	153,83	1,14	2,60
Famiglie di 5 componenti	133	22.335,00	2,73 %	167,93	1,23	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	58	9.056,00	1,19 %	156,14	1,30	3,40
Superfici domestiche accessorie	1.160	77.244,92	19,21 %	66,59	0,94	0,00
Totali	6.037	714.745,01	119,21 %	118,39		

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,5962	66,7945	85,6981	85,6981	152,4925
Famiglie di 2 componenti	0,7005	92,3417	154,2565	77,1282	246,5982
Famiglie di 3 componenti	0,7825	112,4040	197,1055	65,7018	309,5095
Famiglie di 4 componenti	0,8496	130,6860	222,8149	55,7037	353,5009
Famiglie di 5 componenti	0,9166	153,9332	248,5243	49,7049	402,4575
Famiglie di 6 o più componenti	0,9688	151,2671	291,3734	48,5622	442,6404
Superfici domestiche accessorie	0,7005	46,6479	0,0000	0,0000	46,6479

Ente: **CASTELLAMONTE** Collocazione geografica: **Nord** Fascia abitanti: **oltre 5000**

Anno gestione: **2021**

Piano tariffario: **TARI**

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	31	4.872,00	0,67	5,50	1,2496	1,2454	2,4950
2	Cinematografi e teatri	1	242,00	0,43	3,50	0,8020	0,7925	1,5945
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	265	53.526,50	0,60	4,90	1,1191	1,1095	2,2286
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	2.697,00	0,88	7,21	1,6413	1,6326	3,2739
6	Esposizioni, autosaloni	9	1.003,00	0,51	4,22	0,9512	0,9556	1,9068
7	Alberghi con ristorante	4	578,00	1,60	13,00	2,9842	2,9436	5,9279
8	Alberghi senza ristorante	1	100,00	1,08	8,88	2,0144	2,0107	4,0251
9	Case di cura e riposo	3	6.062,00	1,25	10,22	2,3314	2,3142	4,6456
10	Ospedali	2	1.052,00	1,29	10,55	2,4060	2,3889	4,7949
11	Uffici, agenzie, studi professionali	138	9.616,00	1,52	12,45	2,8350	2,8191	5,6541
12	Banche ed istituti di credito	4	1.235,00	0,61	5,03	1,1377	1,1390	2,2767
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	55	5.942,00	1,41	11,55	2,6299	2,6153	5,2452
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	963,00	1,50	12,00	2,7977	2,7172	5,5149
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	19	1.594,00	0,83	6,81	1,5481	1,5420	3,0901
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25	1.317,00	1,48	12,12	2,7604	2,7444	5,5048
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25	2.600,00	1,03	8,48	1,9211	1,9202	3,8413

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1.839,00	1,41	11,55	2,6299	2,6153	5,2452
20	Attività industriali con capannoni di produzione	27	18.635,00	0,88	7,08	1,6413	1,6032	3,2445
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	41	10.023,00	1,09	8,91	2,0330	2,0175	4,0505
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35	3.546,00	5,57	45,67	10,3888	10,3412	20,7301
24	Bar, caffè, pasticceria	37	2.484,00	3,96	32,44	7,3860	7,3455	14,7315
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	3.111,00	2,02	16,55	3,7676	3,7475	7,5151
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6	234,00	2,61	21,40	4,8680	4,8457	9,7137
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	293,50	7,17	58,76	13,3731	13,3053	26,6783
28	Ipermercati di generi misti	2	4.500,00	2,74	22,45	5,1105	5,0834	10,1939
30	Discoteche, night club	2	119,00	1,91	15,68	3,5624	3,5505	7,1129
	Totali	803,00	138.184,00					